



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

VISTO l'articolo 33 della Costituzione Italiana, con riferimento all'ultimo capoverso, come inserito dalla legge Costituzionale 26 settembre 2023, n. 1, che recita, *“La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”*;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l'articolo 11;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”, e in particolare, l'articolo 69, relativo ai corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 7, comma 3, che istituisce la «Rete nazionale delle scuole professionali»;

VISTO la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”, e in particolare, l'articolo 8, che prevede forme di raccordo tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

VISTA la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante “Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale”, e, in particolare, l’articolo 1, che prevede la filiera formativa tecnologico-professionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto - legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri e, in particolare, l’articolo 1, comma 19, lett. a) che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le competenze in materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2016, registrato alla Corte dei Conti il 14 giugno 2016, n. 1616, e in particolare l’articolo 26, con il quale è stato costituito, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’autonomo “Ufficio per lo sport”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, che modifica, tra l'altro, l'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e delle competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo Sport;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il Dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi è stato conferito l’incarico per lo sport e i giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2022, con il quale al Ministro dott. Andrea Abodi è attribuita la delega di funzioni in materia di sport;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e in particolare l’articolo 30, in materia di formazione dei giovani atleti, il quale comma 6 stabilisce che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Trento e di Bolzano, siano individuate le «ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti»;

VISTI, in particolare, l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni, in materia di regolamenti, nonché l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di intesa nella Conferenza Stato – regioni;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, di "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*" che individua, tra gli obiettivi formativi prioritari delle istituzioni scolastiche, il "*potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica*";

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito del 03 marzo 2023 n. 43, avente ad oggetto: Sperimentazione didattica per una formazione di tipo innovativo, anche supportata dalle tecnologie digitali, destinata agli Studenti-atleti di alto livello;

CONSIDERATE le Linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della Commissione europea, ai sensi del già menzionato articolo 30, comma 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

CONSIDERATI l'articolo 26, comma 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani il quale stabilisce che ogni individuo ha diritto all'istruzione e l'articolo 1 della Carta internazionale per l'educazione Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport, che prevede che ogni essere umano ha il diritto fondamentale all'educazione fisica, all'attività fisica ed allo sport;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 10 dicembre 2024;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri prot. n. MIN_ABODI 3081 del 10 dicembre 2024;

RITENUTA pertanto, la necessità di procedere alla definizione di misure a sostegno e promozione del sistema della doppia carriera dei giovani atleti, nonché della relativa formazione professionale, anche al fine di orientare l'attuazione delle politiche europee in materia di *dual career* degli atleti;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETA

Oggetto e finalità

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto individua linee guida per la doppia carriera, tenendo conto delle Linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre 2012.
2. Il termine doppia carriera degli studenti - atleti sta ad indicare il principio secondo il quale un atleta deve poter combinare, senza sforzi personali irragionevoli, la propria carriera sportiva con lo studio, la formazione professionale e/o il lavoro, in modo flessibile, mediante una formazione di alto livello al fine di tutelare i propri diritti educativi e sanitari, nel corretto temperamento ed equilibrio tra diritti costituzionalmente garantiti e nel rispetto del principio di pari opportunità.

Articolo 2

(Finalità)

1. Al fine di agevolare il percorso sportivo, scolastico e accademico, il presente decreto si propone di:
 - a) perseguire l'equilibrio tra il raggiungimento di obiettivi sportivi di alto livello e l'allargamento della base dei praticanti, che siano anche studenti, garantendo ai giovani la possibilità di ottenere i benefici derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva, promuovendo la cultura del movimento in ambito scolastico, dell'istruzione e formazione professionale, dell'istruzione e formazione tecnica superiore, dell'istruzione tecnologica superiore e in ambito universitario;
 - b) contribuire a realizzare compiutamente l'obiettivo contenuto nell'articolo 33 della Costituzione, richiamato nelle premesse;
 - c) tutelare il diritto allo studio degli studenti che praticano attività sportiva agonistica, agevolandone l'esercizio costante e continuo con l'obiettivo di rimuovere e comunque ridurre gli ostacoli che possano limitarne o ritardarne la piena attuazione;
 - d) sostenere e favorire l'equilibrio tra l'impegno nella formazione scolastica e accademica e l'impegno nell'attività sportiva agonistica, per rendere quest'ultima sempre più conciliabile con la carriera scolastica, dell'istruzione e formazione professionale, dell'istruzione e formazione tecnica superiore, dell'istruzione tecnologica superiore e universitaria;
 - e) ottenere che lo studente-atleta costruisca, parallelamente alla propria carriera sportiva, un percorso formativo, che possa creare basi solide per un futuro lavorativo e professionale al termine della carriera sportiva agonistica.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

STUDENTE ATLETA UNIVERSITARIO

Articolo 3

(Status di studente atleta universitario)

1. Lo status di studente-atleta universitario è attribuito alle studentesse e agli studenti, regolarmente iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, master universitari e percorsi del sistema terziario dell'istruzione tecnologica superiore, e che praticano sport ad alti livelli agonistici, partecipando a competizioni di particolare rilievo a carattere nazionale o internazionale.

Articolo 4

(Criteri sportivi per la definizione di studente-atleta universitario)

1. Al fine di poter accedere al programma, al momento della presentazione della domanda lo studente-atleta di cui all'articolo 3, deve risultare iscritto a una società sportiva professionistica o a una associazione o società sportiva dilettantistica iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo Sport con d. lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e che svolge attività nello sport a livello agonistico.

2. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 1, per essere definito studente-atleta è necessario possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a. essere convocato ufficialmente nella Nazionale Italiana per la partecipazione a programmi di preparazione e/o a gare ufficiali nelle rispettive discipline facenti parte delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) riconosciute dal CONI oppure facenti parte delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) o delle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP) riconosciute per lo sport paralimpico dal CIP;

b. essere convocato in gare ufficiali nella Rappresentativa Nazionale delle Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciute dal CONI o dalle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP) o dalle Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) riconosciute dal CIP;

c. per gli sport di squadra - nelle discipline sportive appartenenti a Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI - risultare regolarmente tesserati per un'associazione o società partecipante a uno dei campionati federali professionistici, ovvero alle prime due serie dei campionati dilettantistici federali.

d) per gli sport di squadra - nelle discipline appartenenti alle Federazioni Sportive Paralimpiche o alle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche riconosciute dal CIP - risultare



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

regolarmente tesserati per un'associazione o società partecipante ad uno dei campionati italiani delle due maggiori serie federali;

e) per gli atleti di squadre delle Discipline Sportive Associate e delle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CIP per l'attività paralimpica (DSP-DSAP) sarà considerato il tesseramento nel solo massimo campionato di riferimento;

f) essere formalmente riconosciuto quale "Atleta di Interesse Nazionale" dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale ufficialmente riconosciuta dal CONI o dal CIP per l'attività Paralimpica (FSP-FSNP), oppure dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su segnalazione del Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso di atleti che abbiano acquisito particolari meriti sportivi in una disciplina sportiva riconosciuta dal Dipartimento per lo sport ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39;

g) essere atleta rappresentante l'Ateneo in competizioni agonistiche di livello internazionale (Universiadi, Campionati Mondiali/Europei Universitari);

h) essere appartenente a un gruppo sportivo militare o corpo civile dello stato con il ruolo di atleta.

3. Per gli appartenenti a categorie giovanili (under 20, under 21, Primavera etc.) fanno fede i precedenti criteri.

4. I criteri sopraelencati potranno essere riconosciuti qualora siano effettivi alla data della presentazione della domanda, con eccezione dei punti a, b, g, i quali in aggiunta saranno validabili unitamente a presentazione di attestato recante data di convocazione antecedente fino a 12 mesi rispetto alla presentazione della domanda.

Articolo 5

(Criteri generali per il riconoscimento dello status di studente – atleta universitario)

1. Lo studente-atleta, oltre ai requisiti sportivi indicati all'articolo 4, deve possedere i seguenti requisiti generali:

a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI, di organismi sportivi internazionali riconosciuti dal Comitato Olimpico Internazionale, da altri organismi sportivi aventi comunque competenza in materia; per gli atleti paralimpici, da parte delle Federazioni Sportive Paralimpiche,



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ovvero dalle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, delle Discipline Sportive Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche e degli Enti di promozione sportiva paralimpica, del CIP, di organismi sportivi paralimpici internazionali riconosciuti dal Comitato Paralimpico Internazionale, da altri organismi sportivi aventi comunque competenza in materia;

c) avere completamente scontato una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping della Nado-Italia o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA e, comunque, non aver subito una squalifica definitiva superiore ai sei mesi.

2. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12, si applicano anche agli studenti-atleti degli ITS Academy compatibilmente alla disciplina che regola i relativi percorsi formativi.

Articolo 6

(Commissione di valutazione)

1. Le domande saranno valutate da apposita Commissione istituita dall'Università di appartenenza. Nel caso in cui le richieste di ammissione dovessero superare i posti disponibili, la Commissione dovrà predisporre una graduatoria sulla base di punteggi curriculari predeterminati e ulteriori, rispetto ai requisiti sportivi di cui al precedente articolo 4.

2. Sarà prerogativa della Commissione l'eventuale inserimento nei programmi di Doppia Carriera di atleti con elevati standard curriculari/sportivi non rientranti nei criteri elencati nel precedente articolo 4 (a titolo esemplificativo: studenti-atleti tesserati per club esteri o studenti in Erasmus), nonché per gli atleti paralimpici con particolari situazioni legate alla specifica condizione di disabilità da valutare caso per caso.

3. In detta Commissione è raccomandata la presenza del rispettivo Presidente del Comitato Regionale CONI o suo delegato, ovvero del Presidente del Comitato Regionale CIP o suo Delegato, qualora si valuti, rispettivamente, un Atleta di Interesse Nazionale o un atleta paralimpico, nonché di un rappresentante del Dipartimento per lo sport.

4. È raccomandata l'assegnazione di punteggi curriculari aggiuntivi per coloro che hanno frequentato il Liceo Scientifico a indirizzo sportivo, nonché per coloro che avranno concluso con successo i programmi del Progetto Studenti-Aatleti di alto livello, attività coordinata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e proposta agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale.

Articolo 7

(Requisiti di permanenza e casi di decadenza)



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

1. Per la permanenza dello status di studente-atleta per l'intera durata del Corso di studi, oltre al rinnovo annuale dell'iscrizione, sono richiesti:

a) la conferma del perdurante possesso dei criteri sportivi di cui ai precedenti articoli, mediante aggiornamento del curriculum agonistico da ripresentare ad inizio anno accademico presso il rispettivo ufficio amministrativo accademico di competenza;

b) la conferma del perdurante possesso dei criteri generali mediante presentazione di autodichiarazione da ripresentare ad inizio anno accademico presso il rispettivo ufficio amministrativo accademico di competenza;

c) il possesso del requisito di carriera universitaria corrispondente alla acquisizione per ciascun anno accademico successivo al primo di almeno il 30% dei crediti formativi universitari CFU o, in alternativa del 60% dei CFU in due anni consecutivi.

2. Decadono dallo status di studente-atleta coloro che:

a) non rispettino i requisiti di permanenza;

b) per qualsivoglia ragione perdano l'iscrizione/tesseramento all'organismo di governo della disciplina sportiva praticata, alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, oppure alle Federazioni Sportive Paralimpiche, alle Discipline Sportive Paralimpiche riconosciute dal CIP;

c) non risultino in regola con il pagamento di tasse e contributi universitari.

Articolo 8

(Agevolazioni essenziali per qualsiasi programma di doppia – carriera)

1. Gli studenti – atleti hanno diritto alle seguenti agevolazioni operanti per qualsiasi programma di doppia – carriera:

a) possibilità di sostenere l'esame in una data diversa da quella già fissata nel calendario accademico nel caso in cui l'appello di interesse coincida o rientri nei cinque giorni precedenti o successivi la data di un impegno sportivo, cui sia chiamato a partecipare dall'associazione o società di appartenenza o dall'organismo sportivo competente per la disciplina che pratica. Lo spostamento della data d'esame dovrà essere concordato con il docente in tempo utile a consentirgli di impartire le necessarie disposizioni alla segreteria didattica di riferimento per la calendarizzazione della nuova data di prenotazione on line e successiva verbalizzazione dell'esame nelle forme ordinarie;

b) possibilità di sostenere eventuali esami orali e/o scritti, compatibilmente con le materie del corso di studi e con le modalità d'esame previste, in remoto utilizzando una piattaforma



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

multimediale e secondo le modalità decise dall'Ateneo al fine di garantire regolarità e sicurezza, anche in una data diversa da quella prevista nel calendario degli appelli, in caso di necessità sportive, che lo studente-atleta deve dimostrare con idonea documentazione;

c) lo studente-atleta potrà, in conformità con i regolamenti accademici dei vari atenei, sospendere la propria carriera universitaria senza con ciò incorrere nella perdita di tale status al suo rientro. Tale studente potrà anche richiedere una deroga al requisito di permanenza, relativo ai CFU, di cui all'articolo 7, comma 1, lett. c., in virtù della quale dovrà acquisire, nell'anno di riferimento, almeno il 10% dei crediti formativi universitari, CFU o, in alternativa, del 40% dei CFU in due anni consecutivi. Lo studente atleta potrà scegliere tali opzioni, in via alternativa, e per non più di un anno durante la preparazione e partecipazione al massimo evento di ambito per rilevanza; ad es. Olimpiadi e Paralimpiadi, nelle discipline olimpiche e campionati mondiali nelle discipline non facenti parte del programma olimpico e paralimpico;

d) concordare modalità di recupero dell'assenza dalle lezioni a frequenza obbligatoria, di un laboratorio o dalle esercitazioni pratiche a causa della partecipazione a competizioni o ad allenamenti non programmati e non prorogabili, compatibilmente con le disponibilità dei docenti e previa idonea dimostrazione.

e) autorizzazione a non conteggiare l'assenza alla frequenza obbligatoria di una lezione, di un laboratorio o di un'esercitazione pratica, qualora coincida con una competizione o una manifestazione sportiva o con allenamenti non programmati e non prorogabili, previa idonea dimostrazione;

f) se previsto per altre categorie di studenti (ad esempio, studenti-lavoratori), possibilità di optare per il regime a tempo parziale secondo le modalità definite dall'apposito Regolamento d'Ateneo e dal Regolamento Tasse e Contributi;

g) accesso gratuito agli impianti sportivi universitari;

h) fruire di un servizio di tutoraggio amministrativo, nelle modalità e nelle forme previste dal regolamento di Doppia Carriera dell'Ateneo a cui è iscritto lo studente-atleta. Il tutor funge da referente per la risoluzione delle problematiche eventualmente legate alla propria carriera quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle connesse alla frequenza, allo studio e agli esami, al reperimento di materiale didattico distribuito o suggerito a lezione dai docenti, nonché per il supporto all'accesso ai servizi didattici e ai tirocini, alle informazioni sui programmi d'esame.

i) menzione del Diploma Supplement, che certifichi la specificità della carriera duale percorsa nel tempo dallo studente atleta.

l) fruire di un tutoraggio studentesco nelle modalità e nelle forme previste dal regolamento di Doppia Carriera dell'Ateneo a cui è iscritto lo studente-atleta.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Articolo 9

(Agevolazioni aggiuntive)

1. A discrezione delle singole Università lo studente – atleta potrà fruire di una o più delle seguenti agevolazioni aggiuntive, secondo i regolamenti dei rispettivi Atenei:

a) seguire le lezioni con le modalità della didattica a distanza, compatibilmente con il percorso di studio (nell'ambito delle lezioni teoriche e non pratiche);

b) sessioni di ricevimento online dedicate con i docenti qualora lo studente-atleta sia impegnato in attività sportive improrogabili nell'orario standard di ricevimento, previa idonea dimostrazione da parte dello studente-atleta;

c) fruire di un tutor specializzato che segua lo studente dal punto di vista motivazionale e psicologico nel suo percorso di Doppia Carriera, nonché di piattaforme *web* per valutazioni psicologiche, *workshop* motivazionali e raccomandazioni lavorative;

d) accedere a esperienze di tirocinio specifiche per studenti-atleti;

e) fruire di programmi dedicati per l'acquisizione di competenze trasversali, quali quelle in ambito tecnologico-sportivo, nonché di una guida professionale finalizzata a garantire la futura occupabilità degli studenti-atleti;

f) esonero dalla contribuzione universitaria (escluse la tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo) per "merito sportivo" nelle seguenti ipotesi e con le sottoelencate percentuali di riduzione, previo conseguimento di almeno il 75% dei CFU, con una media ponderata non inferiore a 27:

- per i vincitori di medaglia d'oro in competizioni internazionali riduzione fino al 100% sul contributo dovuto;
- per i vincitori di medaglia d'argento in competizioni internazionali riduzione fino al 75% sul contributo dovuto;
- per i vincitori di medaglia di bronzo in competizioni internazionali riduzione fino al 50% sul contributo dovuto.

2. Le competizioni internazionali da considerare per il supporto finanziario di cui al precedente comma sono: Olimpiadi – Paralimpiadi - Mondiali – Universiadi – Campionati Continentali.

3. In merito al supporto finanziario, la Commissione Doppia Carriera universitaria, potrà anche valutare il conseguimento di risultati di eccellenza in competizioni di massimo rilievo internazionale a livello societario sportivo.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Articolo 10

(Riconoscimento curriculare)

1. Lo studente atleta, potrà ricevere un punteggio aggiuntivo in caso di raggiungimento del podio nelle competizioni di alto livello, rispetto alle ipotesi già previste dai Regolamenti Didattici dei corsi di studio e che concorre alla determinazione del voto finale di laurea, come di seguito quantificato (punteggi massimi):

- a) per i vincitori di medaglia olimpica/paralimpica n. 3 punti;
- b) per i vincitori di medaglia mondiale n. 2 punti;
- c) per i vincitori di medaglia alle Universiadi n. 2 punti;
- d) per i vincitori di medaglia continentale n. 1 punto;

2. Lo studente – atleta ha diritto al riconoscimento di crediti formativi universitari all'interno dei crediti liberi disponibili, con le modalità fissate dai Regolamenti Didattici dei corsi di studio, per il conseguimento di medaglie in competizioni di alto livello nelle discipline riconosciute dal CONI secondo i seguenti criteri:

Medaglia Olimpica/Paralimpica: max 6 crediti.

Medaglia Mondiale: max. 6 crediti (oro), max 5 crediti (argento), max 4 crediti (bronzo).

Medaglia Universiadi: max. 5 crediti (oro), max 4 crediti (argento), max 3 crediti (bronzo).

Medaglia Continentale: max. 4 crediti (oro), max 3 crediti (argento), max 2 crediti (bronzo).

Titolo italiano: max 3 crediti (oro).

Articolo 11

(Valutazione)

1. Il riconoscimento dello status di studente-atleta è conferito, a domanda dello studente previa valutazione dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 6 e certificato dal rispettivo ufficio amministrativo accademico di competenza.

Articolo 12

(Doveri dello studente – atleta)

1. Lo studente-atleta è tenuto:

- a) a rinnovare l'iscrizione per ogni anno accademico;
- b) a comunicare tempestivamente, anche via e-mail, la propria partecipazione a competizioni o eventi di rilievo al Tutor, al docente di riferimento e al rispettivo ufficio amministrativo accademico di competenza;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

- c) a riconoscere all'Ateneo, a titolo gratuito, il diritto di poter effettuare e utilizzare riprese video e/o fotografie ritraenti la propria immagine per utilizzi a fini di promozione del programma di Doppia Carriera in cui è inserito, coerentemente con quanto fosse previsto nei contratti eventualmente in essere con l'associazione o società sportiva di appartenenza per quanto riguarda l'utilizzo della propria immagine.
- d) a partecipare a competizioni universitarie nazionali ed internazionali con abbigliamento e/o accessori raffiguranti il logotipo dell'Università compatibilmente con il proprio calendario agonistico societario/federale e con le previsioni dei Regolamenti vigenti nell'ambito delle competizioni cui prenda parte, nonché il logotipo dell'associazione o società di appartenenza e/o dell'organismo sportivo competente per la disciplina che pratica;
- e) a garantire la partecipazione ad almeno due iniziative annuali di presentazione ed orientamento organizzate dall'Ateneo, secondo le modalità che saranno individuate, partecipando attivamente alla connessa attività di comunicazione e promozione, nei limiti di cui alla lettera c);
- f) a evitare comportamenti o a rilasciare dichiarazioni che possano arrecare pregiudizio all'immagine dell'Università o al programma di Doppia Carriera.

STUDENTI-ATLETI DI ALTO LIVELLO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO STATALI E PARITARI E DELLE ISTITUZIONI FORMATIVE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 17 OTTOBRE 2005, N. 226

Articolo 13

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina, altresì, un Programma di metodologie didattiche personalizzate destinate agli Studenti-atleti di alto livello iscritti agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale e delle istituzioni formative di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, individuati sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero dell'istruzione e del merito di intesa con il Ministro per lo sport e i giovani, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e con Sport e Salute S.p.A..

Articolo 14

(Finalità)

1. Obiettivo delle misure di personalizzazione che confluiscono nel Percorso formativo personalizzato per gli Studenti-atleti di alto livello è il superamento delle criticità che possono riscontrarsi durante il percorso scolastico e formativo degli studenti-atleti, soprattutto con riguardo alla regolare frequenza delle lezioni, nonché in relazione al tempo da dedicare allo studio individuale, attraverso l'adozione di metodologie didattiche basate anche sulle tecnologie digitali, unitamente a specifiche e complementari scelte di ordine didattico ed organizzativo, al fine del conseguimento del successo scolastico.

Articolo 15



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(Percorso formativo personalizzato)

1. Il Percorso Formativo Personalizzato rappresenta uno strumento per favorire l'adozione di metodologie didattiche personalizzate finalizzate al successo formativo dello studente; nell'ambito di tale percorso formativo, fino al 25% del monte ore personalizzato dello studente-atleta di alto livello può essere fruito online, sia attraverso l'utilizzo di un'apposita piattaforma e-learning predisposta a livello nazionale, sia attraverso videoconferenze, web-conference, o altri strumenti individuati dagli Istituti scolastici, che permettano di usufruire di lezioni o materiale didattico predisposto dal competente Consiglio di classe. Il Percorso può prevedere l'individuazione di modalità di verifica personalizzate ai fini della valutazione degli apprendimenti nelle diverse discipline e di adattare lo svolgimento delle attività scolastiche dello studente - atleta, al calendario agonistico societario/federale delle gare e degli allenamenti alle stesse propedeutiche.
2. Sono individuati uno o più docenti referenti per ogni Istituzione scolastica aderente all'iniziativa, i quali hanno il compito di curare il coordinamento con gli organismi sportivi interessati e di definire, con i Consigli di classe competenti, il Percorso Formativo Personalizzato (PFP) per ogni studente-atleta.
3. Tutte le attività rientranti nel Percorso Formativo Personalizzato devono essere attestate e documentate certificate dal Consiglio di classe, anche ai fini dell'ammissione all'anno scolastico successivo, ovvero all'esame di Stato conclusivo del corso di studio.

Articolo 16

(Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO)

1. Nell'ambito del Percorso Formativo Personalizzato gli istituti scolastici possono riconoscere formalmente allo studente-atleta adeguate competenze acquisite tramite la pratica sportiva agonistica, tra le quali figurano a titolo esemplificativo: l'identificazione degli obiettivi da raggiungere, il rispetto di regole e valori nell'ambito della pratica sportiva, la gestione della responsabilità e del tempo, la gestione del processo di comunicazione, il lavoro di gruppo, lo sviluppo di leadership, la gestione dei conflitti, l'auto controllo e la gestione dello stress, la capacità di prendere decisioni e risolvere problemi, lo sviluppo di creatività ed innovazione, la consapevolezza interculturale. Il riconoscimento avviene anche nell'ambito del percorso per le competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) per gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. Il PCTO comprende gli impegni sportivi, sulla base di uno specifico progetto formativo condiviso tra la scuola di appartenenza e l'ente riconosciuto dal CONI o dal CIP, che segue il percorso atletico dello studente. L'adozione di un'apposita convenzione dovrà regolare i rapporti tra la scuola e la struttura ospitante, la quale provvederà a designare un tutor esterno con il compito di assicurare il raccordo tra quest'ultima e l'istituzione scolastica.

Articolo 17

(Agevolazioni aggiuntive)

1. A discrezione dei singoli istituti scolastici aderenti al Programma, potranno essere attivate le seguenti iniziative aggiuntive:



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

- a) creazione di piattaforme *web* di riferimento per gli studenti-atleti, nonché per le rispettive famiglie e insegnanti, che forniscano riferimenti ed informazioni pratiche sulla doppia-carriera, nonché raccolgano dati e risultati di attività/progetti conclusi negli anni precedenti;
- b) istituzione di programmi di formazione per i docenti, finalizzati al riconoscimento dei ragazzi di talento e alla prevenzione dell'abbandono scolastico;
- c) istituzione di programmi di orientamento alla successiva carriera universitaria, valorizzando gli aspetti di compatibilità con la pratica sportiva di alto livello e la sostenibilità del percorso di studi universitari, anche mediante presentazione dei progetti "studenti-atleti universitari", di cui al Capo che precede.

Articolo 18

(Adesione al Programma destinato agli Studenti-atleti)

1. Le Istituzioni scolastiche inseriscono il Programma destinato agli Studenti-atleti nel piano triennale dell'offerta formativa.

Articolo 19

(Requisiti di ammissione e cause di decadenza)

1. I requisiti per essere ricompreso nella categoria "studente atleta di alto livello" sono proposti, ciascuno per la parte di propria competenza, dagli Organismi sportivi coinvolti riconosciuti dal CONI e dal CIP e dal Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e sono approvati dalla Commissione di cui al successivo articolo.
2. Le modalità di adesione, i dettagli tecnici, gli ulteriori adempimenti amministrativi, nonché i riferimenti per l'eventuale utilizzo della piattaforma e-learning predisposta a livello nazionale, sono definiti attraverso appositi provvedimenti del Ministero dell'istruzione e del merito.
3. Coloro che non mantengano i requisiti di cui al comma 1, decadono dallo status di "studente atleta di alto livello".

Articolo 20

(Commissione)

1. Per la definizione dei requisiti di cui all'articolo 19 e per ulteriori attività di studio e consulenza, è istituita, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, una apposita Commissione composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministro per lo sport e i giovani, da un rappresentante indicato dalla Conferenza delle Regioni, da un rappresentante del CONI, da un rappresentante del CIP e da un rappresentante di Sport e Salute S.p.A.
2. La Commissione ha facoltà di acquisire pareri consultivi dalle Federazioni e degli altri organismi sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e dal Dipartimento per lo sport.
3. Per la partecipazione ai lavori della Commissione non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Articolo 21

(Attuazione)

1. In sede di prima applicazione, per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, relative agli studenti-atleti di alto livello degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari, si rinvia al decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito del 03 marzo 2023 n. 43, avente ad oggetto: *Sperimentazione didattica per una formazione di tipo innovativo, anche supportata dalle tecnologie digitali, destinata agli Studenti-atleti di alto livello.*
2. Dopo la scadenza dell'efficacia del suddetto D.M. del 3 marzo 2023 n.43 sono adottati nuovi provvedimenti di attuazione del Ministero dell'istruzione e del Merito.

Articolo 22

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma,

Il Ministro per lo Sport e i Giovani

Andrea ABODI

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Marina Elvira CALDERONE

Il Ministro Dell'istruzione e del Merito

Giuseppe VALDITARA

Il Ministro Dell'università e della Ricerca

Anna Maria BERNINI